

Ricorso proposto il 4 settembre 2007 da Irene Bianchi avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 giugno 2007, causa F-38/06, Bianchi/Fondazione europea per la formazione professionale

(Causa T-338/07 P)

(2007/C 269/102)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Irene Bianchi (Torino, Italia) (rappresentante: avv. A. Lucas)

Altra parte nel procedimento: Fondazione europea per la formazione professionale

Conclusioni del ricorrente

- annullamento della sentenza della seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica 28 giugno 2007 nella causa F-38/06;
- accogliere le conclusioni della ricorrente in primo grado;
- condannare la Fondazione europea per la formazione professionale alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe omesso di tener conto di taluni fatti ovvero li avrebbe snaturati, compiendo in tal modo una valutazione inesatta dei fatti stessi, in violazione degli artt. 25, secondo comma, e 26 dello Statuto. Essa asserisce, del pari, che il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario e, in particolare, talune norme procedurali con l'asserito snaturamento di elementi di prova dedotti dalla ricorrente. Infine, essa invoca un motivo attinente alla violazione dell'obbligo di motivazione e ad un errore di diritto, risultante dall'asserita omessa considerazione o dall'asserito snaturamento dei fatti ovvero dei relativi elementi probatori nonché un inesatto rilievo di fatto.

Ricorso proposto l'11 settembre 2007 — Juwel Aquarium/UAMI — Potschak — Bavaria Aquaristik (Panorama)

(Causa T-339/07)

(2007/C 269/103)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Juwel Aquarium GmbH & Co. KG (Rotenburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti D. Jestaedt e G. Rother)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Christian Potschak — Bavaria Aquaristik

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 giugno 2007 (R 214/2006-1);
- Respingere la domanda di dichiarazione di nullità del controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso concernente il marchio comunitario «Panorama» (n. di registro 2771087);
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «Panorama» per prodotti delle classi 11, 16 e 20 (marchio comunitario n. 2771087).

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Christian Potschak — Bavaria Aquaristik.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾, giacché il marchio comunitario «Panorama» non sarebbe puramente descrittivo. Inoltre il segno «Panorama» non sarebbe di uso comune ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94 e quindi non sarebbe diventato un nome meramente generico.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 4 settembre 2007 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-340/07)

(2007/C 269/104)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee